



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbanò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2064/2011 promossa da:

_____ (C.F. _____ A18A064E), con il patrocinio dell'avv.
GUERRIERI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, 10 60121
ANCONA

ATTORE/I

contro

_____) (EUR _____ EGGI _____ (C.F. _____ 7S22L049V),
contumace.

_____ NC 1 _____, (C.F. 021 _____ 2), con il patrocinio
dell'avv. _____), elettivamente domiciliato in _____
v. _____ 23 ANCONA
_____ S.R.L. (C.F. 0160 _____), con il patrocinio dell'avv. _____
E, elettivamente domiciliato in VIA _____ 24 ANCONA

CONVENUTO/I

Uditi i difensori delle parti che all'udienza odierna del 10 dicembre 2013 hanno concluso
come da verbale di udienza ed in atti

MOTIVAZIONE

Il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla _____
_____ dal 13 gennaio 2010 fino a settembre 2010 senza avere ricevuto la giusta
retribuzione, chiede la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro
15.747,91 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, straordinario ed indennità



contrattuali, nonché la condanna in solido con questa, ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. n. 276/2003, delle ditte committenti [REDACTED] (per la somma di euro 5.450,75) e [REDACTED] s.r.l. (limitatamente alla somma di euro 10.297,16).

Preliminarmente, in ordine alla sollevata eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 412 bis c.p.c., la stessa deve essere rigettata, essendo stato il ricorso depositato in giudizio quando il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato abolito dalla legge (L. n. 183/2010), a nulla rilevando che l'anno precedente, ossia nel 2010, (nella vigenza del vecchio testo dell'art. 410 c.p.c.) il lavoratore avesse già esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del debitore principale, ossia il proprio ex datore di lavoro.

Nel merito, va premesso che il ricorrente espressamente agisce non solo ex art. 1676 c.c. ma anche invocando la disposizione di cui all'art. 29 co. 2 D.Lgs. n. 276/2003, la quale, nella versione introdotta dall' art. 1 comma 911 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27.12.2006), così recita:"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

Pur nella genericità della dizione utilizzata dal legislatore, si deve ritenere che si tratti, nella sostanza, della stessa azione prevista a tutela dei lavoratori dall'art. 1676 c.c. ma sottratta al limite della concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Analogamente a quanto già statuito dalla Cassazione per il rimedio di cui all' art. 1676 c.c. (Cass. n. 12784 del 27 settembre 2000, n. 3410 del 2 aprile 1998, n. 11753 del 20 novembre 1998; cfr. anche Cass. nn. 3855 del 1983 e 1857 del 1985), si tratta di un' azione diretta contro il committente, attribuita ai dipendenti dell'appaltatore per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione di attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.

La *ratio* della norma, identica a quella di cui all'art. 1676 c.c., deve, di conseguenza, portare a ritenere che occorra pur sempre che lo speciale beneficio dell'azione diretta nei confronti della committenza sia riservato a quei lavoratori dell'appaltatore che abbiano prestato la propria attività per eseguire l'opera.

Si ribadisce, tuttavia, che la natura speciale della disposizione di cui all'art. 29 fa ritenere non necessaria l'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore, con



conseguente irrilevanza delle allegazioni fatte in proposito dalle due aziende committenti chiamate in giudizio.

Dunque, in primo luogo, occorre stabilire quale sia la retribuzione spettante al ricorrente.

Egli sostiene di avere iniziato a lavorare dal 13 gennaio 2010; tuttavia dagli atti (v. doc. 1) risulta che l'assunzione presso la [redacted] aveva luogo a far data dal 29.1.2010, per poi cessare in data 27.9.2010. Dalla prova testimoniale espletata non si evince, per il resto, alcuna prova di una diversa data di inizio della prestazione lavorativa.

Quanto all'inquadramento, tutti i testimoni escussi in giudizio hanno affermato che il [redacted] era capo cantiere nel senso che era colui che dirigeva la squadra di operai della [redacted], costituita da due operai rumeni, due italiani ed il figlio [redacted], assunto, però dalla [redacted] v. teste [redacted] [redacted] "nel gruppo di operai della [redacted] era il responsabile del cantiere in quanto era l'unico che sapeva lavorare; dava direttive ai suoi operai ma chi lavorava veramente era lui; v. teste [redacted] " [redacted] l'ho visto lavorare nei cantieri lo reputavo un capo operaio"; v. teste [redacted] [redacted] "mio padre era il responsabile, ossia il capo cantiere per la ditta [redacted] di [redacted] che è il fratello; mio padre dava indicazioni agli operai sul lavoro da svolgere e lui prendeva le direttive da un tale [redacted] credo che fosse il padrone della [redacted] e [redacted]"; teste [redacted] : "in un tutti questi cantieri il capo cantiere era sempre [redacted] (...) il [redacted] ci dava disposizione su cosa fare, ci diceva di preparare il cemento; anche a L'Aquila il [redacted] era capo cantiere e era lui che ci dirigeva").

Sulla base del CCNL Imprese Edili Artigiane applicato dalla [redacted], appare, dunque, corretto l'inquadramento rivendicato al IV livello che comprende lavoratori dotati di specifica preparazione professionale in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche, tra cui gli operai che, essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e partecipano alla esecuzione del lavoro con competenza e materia.

Quanto all'orario di lavoro straordinario, le prove raccolte non sono univoche. Da una parte, il figlio del ricorrente ha riferito che l'orario di lavoro era dalle 7 alle 17 con una pausa pranzo di un'ora (ossia 9 ore giornaliere) mentre il teste Fiorillo ha riferito che l'orario era dalle 7 alle 18; dall'altro, il teste [redacted] ha riferito che nei mesi primaverili del 2010 le giornate lavorative erano state poche perché a L'Aquila faceva molto freddo e che gli operai arrivavano il lunedì pomeriggio e ripartivano il venerdì a pranzo, mentre durante la settimana facevano orario normale di cantiere.



Il lavoro straordinario non può dirsi, pertanto, sufficientemente comprovato.

Quanto ai periodi di lavoro, dall'istruttoria svolta, appare appurato il ricorrente abbia, in effetti, lavorato tra febbraio e marzo fino a metà giugno in Abruzzo in cantieri della [redacted] e all'inizio dell'anno o, quanto meno, nei mesi da luglio a settembre in cantieri della [redacted].

In atti, sono documentati i contratti di appalto ed i cantieri corrispondono a quelli citati dai testi, seppure non sempre coincidono le date, ma si può ipotizzare come probabile che l'inizio lavori sia stato differito o il [redacted] sia subentrato solo nella fase di smontaggio dei ponteggi.

Quanto, poi, al pagamento che la [redacted] ha dimostrato di avere compiuto a mani di [redacted] ma destinato al [redacted] il quale, però, ha negato di averlo ricevuto (il doc. 7 del fascicolo Building risulta sottoscritto solo dal [redacted]), deve ritenersi che esso non liberi il debitore, ai sensi dell'art. 1188 c.c. non potendo il parente del titolare della ditta datrice di lavoro ritenersi legittimato a riceverlo, neppure apparentemente.

Di conseguenza, sulla base del conteggio depositato in atti, che non è stato specificamente contestato da nessuna delle parti e che contiene il calcolo delle spettanze dovute al ricorrente, secondo l'inquadramento al 4° livello e secondo gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di categoria, la retribuzione spettante al [redacted], con l'esclusione della voce per lavoro straordinario e della retribuzione per gennaio 2010 (mese praticamente non lavorato, essendo l'assunzione da venerdì 29.1), va quantificata, per il periodo qui in esame, in complessivi euro 9572,75 lordi, tenuto conto del percepito pari ad euro 13.915,00.

Di conseguenza, considerata la solidarietà passiva tra appaltatore e committente in relazione alle sole prestazioni rese nei confronti di quest'ultimo, la [redacted] andrà condannata, in via solidale con il datore di lavoro, a pagare la somma di euro 5.653,37 che residua come dovuta per i mesi da febbraio a giugno 2010 (detratto come detto il percepito), mentre la [redacted] al pagamento della somma di euro 3.919,38 che residua come dovuta per il lavoro prestato nei mesi da luglio a settembre 2010 (in cui non vi sono state anticipazioni di compensi).

Si dà atto, in ogni caso, che i contributi risultano regolarmente versati dalla datrice di lavoro per tutto il periodo di occupazione (v. estratto INPS).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2064/2011 R.G.L., così provvede:

a) condanna la ditta [redacted] di [redacted] al pagamento in favore del ricorrente di euro 9.572,75 lordi, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in solido con la [redacted] s.n.c. per la somma di euro 3.919,38 ed in solido con la [redacted] s.r.l. per la restante somma di euro 5.653,37;

b) Condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Ancona, 10.12.2013

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Arianna Sbrano

